

REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 18 dicembre 2020, n. 1409

Contratto Collettivo Integrativo Regione Puglia del 20 ottobre 2020 - Indizione dell'Avviso interno di selezione riservato al personale regionale con vincolo di assegnazione all'Arpal per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali 2020.

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 201 del 20/02/2018 di conferimento incarico di direzione *ad interim* della Sezione Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 31/07/2015 n. 443;
- Visto l'atto dirigenziale n. 21 del 17 maggio 2019 e il successivo di integrazione n. 14 del 5 maggio 2020 con cui si è conferito l'incarico di direzione del Servizio Reclutamento e Contrattazione al dott. Mariano Ippolito;
- Visto l'articolo 32 della legge n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- Visto l'articolo 2 del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 15/2009 e dal D.lgs. n. 150/2009, in materia di disciplina dei rapporti di lavoro e di stipula e validità dei contratti collettivi;
- Visto, altresì, l'articolo 40 del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dal D.lgs. n. 150/2009, in materia di contrattazione collettiva integrativa;
- Visti gli articoli 7, comma 4, lettera c) e 16, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018;
- Vista la seguente relazione della titolare della P.O. "Contrattazione e Relazioni sindacali", confermata dal Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione:

In data 20 ottobre 2020 è stato sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo per le PEO con il quale sono stati concordati i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali ai sensi degli articoli 7, comma 4, lettera c) e 16, del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 e sono state quantificate le risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate da destinare per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1 gennaio 2020. In particolare, nel predetto accordo sono state distinte le risorse destinate al finanziamento delle PEO per il personale regionale del comparto rispetto alle risorse destinate al finanziamento delle PEO a valere su fondi statali con vincolo di destinazione per i dipendenti provenienti dagli ex Centri per l'impiego (CPI), immessi nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 29 del 2018 con vincolo di assegnazione all'Arpal.

Con atto dirigenziale del 17 novembre 2020, n. 1310 è stato adottato il "*Disciplinare per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali*".

Il successivo atto dirigenziale del 10 dicembre 2020, n. 1385 ha annullato e sostituito il predetto atto dirigenziale n. 1310/2020 e ha adottato il "*Disciplinare per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali*", con

il quale sono stati dettagliatamente definiti i requisiti di ammissione, i criteri procedurali di partecipazione alla selezione, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali.

Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, occorre, pertanto, procedere all'indizione dell'Avviso interno di selezione riservato al personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 29 del 2018 con vincolo di assegnazione all'Arpal, per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, nel rispetto dei limiti delle risorse economiche effettivamente disponibili, a valere su fondi statali con vincolo di destinazione, così come quantificate nel predetto contratto collettivo integrativo del 20/10/2020 e con le modalità stabilite nel disciplinare da ultimo approvato con atto dirigenziale 10 dicembre 2020, n. 1385.

Occorre, inoltre, procedere con separato e contestuale avviso interno di selezione riservato al personale regionale della Giunta e del Consiglio e al personale regionale comandato/distaccato presso altri enti, amministrazioni e aziende, ivi inclusa l'Arif per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con la medesima decorrenza dal 1 gennaio 2020.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 e ss.mm.ii.
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 ss.mm.ii:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e dispone:

1. di indire l'Avviso interno di selezione riservato al personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 29 del 2018 con vincolo di assegnazione all'Arpal, per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, in attuazione del contratto collettivo integrativo del 20 ottobre 2020;

2. di approvare il seguente atto:

- n. 1 schema di "Avviso interno di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali riservato al personale regionale proveniente dagli ex Centri per l'Impiego e assegnato all'Arpal", allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (All. A);

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali" e su NoiPaPuglia;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria del Consiglio regionale per le pubblicazioni di rito;
5. di stabilire che le domande di partecipazione alla selezione devono essere proposte, a pena di esclusione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 12.00 del 21 dicembre 2020 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2021.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nell'Albo Telematico regionale;
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore al Personale e Organizzazione;
- c) Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in formato digitale ed è comprensivo di un allegato "A" composto da n. 10 facciate.

dott. Nicola PALADINO

ALLEGATO "A"

**AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
(CCI DEL 20/10/2020) RISERVATO
AL PERSONALE REGIONALE PROVENIENTE DAGLI EX CENTRI PER L'IMPIEGO E ASSEGNATO ALL'ARPAL**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Visti:

- l'articolo 7, comma 4, lettera c) e il successivo articolo 16, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 settembre 2020, n. 1518, recante "*Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per l'adozione dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali*";
- il contratto collettivo integrativo del 20 ottobre 2020 relativo alle sole progressioni economiche orizzontali avente ad oggetto:
 1. Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali (PEO), ai sensi degli articoli 7, comma 4, lettera c) e 16, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
 2. Quantificazione delle risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate da destinare per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali (PEO) con decorrenza dal 01.01.2020;
- l'atto dirigenziale 10 dicembre 2020, n. 1385, avente ad oggetto "*Definizione dei requisiti di ammissione, criteri procedurali, criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi per la realizzazione delle progressioni economiche orizzontali. Approvazione del Disciplinare e abrogazione del testo adottato con atto dirigenziale n. 1310 del 17/11/2020*";

INDICE

il presente Avviso di selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (*di seguito, anche: PEO*) in attuazione del contratto collettivo integrativo per le PEO del 20/10/2020.

ARTICOLO 1

Ambito soggettivo di applicazione e decorrenza

La selezione riguarda esclusivamente il personale regionale, a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, proveniente dagli ex Centri per l'impiego (CPI) e immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale n. 29 del 2018 con vincolo di assegnazione all'Arpal, in servizio alla data del 01 gennaio 2020, con esclusione del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale, per il quale si procede con separato e apposito avviso.

Le progressioni economiche orizzontali saranno attribuite con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

ARTICOLO 2

Contingente delle progressioni economiche orizzontali attribuibile

Le risorse disponibili per la realizzazione della presente selezione sono quelle stanziare con il contratto collettivo integrativo per le PEO del 20/10/2020, pari ad € 102.000,00=, che consentono l'attribuzione della

progressione economica orizzontale al 40 per cento circa dei dipendenti aventi diritto, fatti salvi i casi in cui è necessario consentire almeno una progressione all'interno di ciascuna posizione economica.

Il numero massimo delle progressioni per ciascuna categoria è messo a bando secondo lo schema di dettaglio di seguito riportato:

PROGRESSIONE ECONOMICA	N° PEO ATTRIBUIBILI
A1 – A2	1
A5 – A6	2
B1 – B2	4
B3 – B4	2
B4 – B5	5
B5 – B6	15
B6 – B7	5
B7 – B8	41
C1 – C2	8
C2 – C3	3
C3 – C4	3
C4 – C5	2
C5 – C6	38
D1 – D2	5
D2 – D3	3
D3 – D4	7
D4 – D5	3
D5 – D6	1
D6 – D7	2
	TOTALE 150

Le progressioni economiche orizzontali saranno attribuite ai dipendenti regionali provenienti dagli ex CPI e assegnati all'Arpal che, avendone titolo, parteciperanno alla presente selezione, utilmente collocati nella graduatoria finale, fino a concorrenza del contingente massimo così come sopra specificato.

ARTICOLO 3 **Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi alle procedure selettive per l'attribuzione delle PEO i dipendenti, così come individuati al precedente articolo 1, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. aver maturato nella posizione economica in godimento minimo 24 (ventiquattro) mesi al 31 dicembre 2019.
Ai fini del computo del predetto requisito:
 - il rapporto di lavoro a tempo parziale non è riproporzionabile ai fini della maturazione del predetto periodo, in quanto la proporzione quantitativa rispetto all'effettiva articolazione del rapporto attiene al solo trattamento economico applicato;
 - si considera il periodo di servizio maturato presso altre P.A. dal personale trasferito da altro ente per mobilità volontaria o in conseguenza di disposizioni di legge;

- b. non essere stati sottoposti, nel triennio precedente al 01 gennaio 2020, a procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio.
Partecipano alla procedura selettiva con riserva quei dipendenti per i quali nel medesimo triennio il procedimento disciplinare non sia stato ancora definito;
- c. non essere in stato di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 61 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione per l'attribuzione delle PEO.

ARTICOLO 4

Modalità e termini di presentazione della domanda e dei relativi allegati

Le domande di partecipazione alla presente procedura per l'attribuzione delle PEO dovranno essere presentate **dalle ore 12.00 del 21 dicembre 2020 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2021.**

Il personale regionale proveniente dagli ex CPI e assegnato all'Arpal, in servizio alla data di presentazione della domanda, dovrà inoltrare la candidatura esclusivamente sulla piattaforma SAP FIORI, a cui accederà inserendo le proprie credenziali al seguente link: <https://ess.regione.puglia.it:1443/ess>, seguendo le istruzioni tecniche ivi contenute.

Sulla predetta piattaforma è previsto un apposito riquadro denominato "Avvisi Selezioni PEO 2020" cliccando sul quale il dipendente potrà visualizzare la scheda di domanda precompilata e potrà scaricare il format curriculare da stampare, compilare, sottoscrivere, scansionare e caricare (upload) sulla piattaforma in formato pdf. Il dipendente dovrà, altresì, caricare (upload) la scansione in formato pdf di un documento di riconoscimento. Il format curriculare, in alternativa, potrà essere firmato digitalmente, provvedendo direttamente al caricamento (upload) senza necessità di scansionarlo. Il documento di riconoscimento in formato pdf va caricato anche nel caso di format curriculare firmato digitalmente.

Per completare la procedura di inoltro della domanda, il dipendente dovrà selezionare il tasto "INVIA DOMANDA" e il sistema genererà automaticamente la ricevuta di avvenuta presentazione della candidatura, che potrà essere scaricata e stampata.

Il candidato, in caso di errori nella procedura di presentazione e inoltro della domanda, potrà inviare una nuova domanda, previo annullamento della precedente tramite selezione del tasto "ANNULLA DOMANDA", fino alla data di scadenza del termine fissato alle ore 12.00 del 20 gennaio 2021.

Per il personale regionale in servizio alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso, non sono ammesse altre forme di produzione o invio delle domande di partecipazione.

I candidati devono indicare l'indirizzo di posta ordinaria istituzionale presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni inerenti la presente selezione. Se l'indirizzo indicato è diverso da quello istituzionale dovrà essere necessariamente un indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni eventuale modifica, ivi inclusa quella conseguente alla disattivazione della posta ordinaria istituzionale per cessazione dal servizio, deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo pec: selezionepo2020.excp.arpal@pec.rupar.puglia.it, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata.

Il personale regionale proveniente dagli ex CPI e assegnato all'Arpal, cessato dal servizio alla data di presentazione della domanda, dovrà scaricare dal sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali", cliccando sull'apposito link dedicato, il file della domanda di partecipazione, unitamente al file del format curriculare e dovrà procedere alla compilazione e alla sottoscrizione della domanda e del format curriculare.

La domanda e il format curriculare, debitamente firmati e scansionati unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere inoltrati in formato pdf esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec istituzionale:

selezionepo2020.excp.arpal@pec.rupar.puglia.it.

In alternativa, la domanda e il format curriculare potranno essere firmati digitalmente e inoltrati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo su indicato. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica certificata; non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: *"Domanda di partecipazione alla selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2020 riservata al personale regionale proveniente dagli ex CPI e assegnato all'Arpal"*.

Nel format curriculare i candidati devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni inerenti la presente selezione. Ogni eventuale modifica deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo pec: selezionepeo2020.excp.arpal@pec.rupar.puglia.it.

ARTICOLO 5

Motivi di esclusione dalla procedura di selezione

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione per il personale in servizio alla data di presentazione della domanda e per il personale cessato dal servizio alla data di presentazione della domanda:

- mancata presentazione del format curriculare;
- omissione della firma sul format curriculare;
- omissione della dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sul format curriculare;
- mancanza dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 3;
- mancata presentazione della domanda secondo le modalità e nel termine prescritto dall'articolo 4 del presente avviso.

Costituiscono ulteriori motivi di esclusione dalla selezione per il solo personale cessato dal servizio alla data di presentazione della domanda:

- omissione della firma sulla domanda;
- invio della domanda ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato all'articolo 4 del presente avviso;
- invio della domanda e del format curriculare da indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria.

ARTICOLO 6

Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi

I criteri selettivi utilizzati per predisporre le graduatorie finalizzate al riconoscimento delle PEO all'interno della categoria di appartenenza sono i seguenti:

- A. PERFORMANCE INDIVIDUALE PRESTATATA
- B. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA
- C. COMPETENZE ACQUISITE

Il punteggio massimo complessivo conseguibile all'esito della selezione è pari a 100 e a ciascun criterio valutativo è riconosciuto un valore massimo parziale differenziato, uguale per tutte le categorie A, B, C e D, come di seguito indicato:

PERFORMANCE INDIVIDUALE	ESPERIENZA MATURATA	COMPETENZE ACQUISITE	VALUTAZIONE TOTALE
40	40	20	100

In caso di parità di punteggio, si applicheranno i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) maggiore anzianità nella categoria giuridica;
- 2) maggiore anzianità di servizio maturata;
- 3) maggiore anzianità anagrafica.

A. Performance individuale

Si calcola la media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione relative agli anni 2017, 2018 e 2019 ed effettivamente ottenuti come dipendente nella categoria relativa alla posizione economica costituente requisito per l'ammissione alla valutazione.

Nei casi di personale assunto in Regione Puglia all'esito di una procedura di mobilità esterna, all'esito di pubblico concorso ovvero per disposizione di legge, la Pubblica Amministrazione di provenienza, a richiesta del candidato, deve fornire le schede di valutazione elaborate nel corso dell'ultimo triennio o, comunque, delle annualità o frazioni residue ai fini di consentire la valutazione triennale di che trattasi e il punteggio in esse riportato deve essere riparametrato in base alla scala utilizzata nella Regione Puglia. Nelle more dell'acquisizione, che dovrà perfezionarsi entro il termine delle richieste di riesame di cui al successivo articolo 8, terzo periodo, il candidato dovrà dichiarare l'eventuale punteggio conseguito e il punteggio massimo conseguibile per ogni singolo anno di riferimento.

Qualora la valutazione da parte dell'Amministrazione di provenienza sia stata effettuata ma il candidato non fornisca, entro il predetto termine, una o più schede di valutazione, si procede al calcolo del valore medio su base triennale tenendo conto del solo punteggio riportato nelle schede di valutazione predisposte e certificate da questa Amministrazione regionale.

Nel caso di assenza di valutazione in uno o più anni del triennio 2017-2019 o frazione di esso/i da parte dell'Amministrazione di provenienza, tale/i anno/i o frazione non saranno computati nella media.

In caso di assenza di valutazione per l'intero triennio, non sarà attribuibile alcun punteggio.

La mancata effettuazione della valutazione da parte dell'Amministrazione di provenienza deve essere attestata da quest'ultima. Tale attestazione deve essere richiesta a cura del candidato e fornita entro il termine di cui al successivo articolo 8, terzo periodo. La mancata effettuazione di valutazione da parte dell'Amministrazione di provenienza deve essere dichiarata dal candidato nel format curriculare.

Qualora il candidato, rispetto al triennio 2017-2019, non sia stato valutato per un anno o frazione di esso in quanto non dipendente di una pubblica amministrazione, tale anno o frazione non sarà computato nella media.

Tali criteri si applicano anche nel caso di valutazioni relative a frazioni di anno, anche da parte di Amministrazioni diverse dalla Regione Puglia, con riproporzionamento del punteggio ai periodi oggetto di valutazione e alla scala di punteggio utilizzata nella Regione Puglia.

I medesimi criteri si applicano anche per i candidati che nel 2017 erano in una categoria diversa da quella per la quale concorrono alla presente selezione.

In caso di dipendenti che siano stati assenti dal servizio per la fruizione del congedo di maternità, paternità e parentale, in considerazione della previsione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 150/2009, la valutazione triennale di cui sopra verrà effettuata sulla base dei punteggi riportati nelle annualità, computate a ritroso rispetto alla data di svolgimento della procedura finalizzata all'attribuzione delle PEO (anno 2020), in cui il il/la dipendente non ha usufruito dei predetti congedi. Nel caso di assenza di valutazione anche nelle annualità (o frazioni) precedenti, si applicano i criteri sopra riportati.

In caso di assenze dal servizio, correlate alla fruizione degli istituti del CCNL riconducibili alla tutela del diritto alla salute del dipendente, che abbiano avuto una durata tale da non consentire la valutazione annuale della performance individuale, la valutazione triennale sarà effettuata sulla base dei punteggi riportati nelle annualità, computate a ritroso rispetto alla data di svolgimento della procedura finalizzata all'attribuzione delle PEO (anno 2020), nelle quali abbia avuto luogo la valutazione annuale della performance individuale. Nel caso di assenza di valutazione anche nelle annualità (o frazioni) precedenti, si applicano i criteri sopra riportati.

PUNTEGGIO VALUTAZIONE INDIVIDUALE	
Media triennale tra	Punti
60 e 73	20
74 e 84	25
85 e 89	30
90 e 94	35
95 e 100	40

B. Esperienza maturata

Per esperienza maturata si intende il servizio effettivamente prestato e maturato fino al 31 dicembre 2019.

È oggetto di valutazione e di attribuzione del punteggio come di seguito riportato, anche l'esperienza maturata alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni nelle categorie corrispondenti a quelle del CCNL Funzioni locali come da DPCM del 26 giugno 2015.

Categoria A:

- punti 2 per anno.

Categoria B:

- punti 2 per anno nella categoria di appartenenza;
- punti 1,6 per anno nella categoria immediatamente precedente.

Categoria C:

- punti 2 per anno nella categoria di appartenenza;
- punti 1,6 per anno nella categoria immediatamente precedente;
- punti 1 per anno nelle categorie ulteriormente inferiori.

Categoria D:

- punti 2 per anno nella categoria di appartenenza;
- punti 1,6 per anno nella categoria immediatamente precedente;
- punti 1 per anno nelle categorie ulteriormente inferiori.

Ai fini del calcolo del servizio maturato, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, le frazioni di mese superiore a 15 (quindici) giorni sono arrotondate per eccesso e non saranno valutate le frazioni di mese uguali o inferiori a 15 (quindici) giorni.

L'anzianità di servizio è interrotta dalle seguenti tipologie di assenza:

TIPOLOGIA ASSENZA	RIF. NORMATIVO
Aspettativa per avviare att. professionali e imprenditoriali	Art. 18, L. n. 183/2010
Aspettativa per espletamento incarichi presso altre P.A. e/o soggetti privati	Art. 23 <i>bis</i> (eccetto comma 7), D.lgs. n. 165/2001
Aspettative sindacali senza assegni	Art. 15, CCNQ 04/12/2017
Congedi per la formazione	Art. 5, L. n. 53/2000 e art. 46, CCNL 21/05/2018
Congedi per motivi personali e familiari	Art. 4, L. n. 53/2000
Aspettativa per ricongiungimento coniuge all'estero	Art. 41, CCNL 21/05/2018
Aspettativa per motivi familiari e personali	Art. 39, CCNL 21/05/2018
Congedo senza assegni per malattia	Art. 36, comma 2, CCNL 21/05/2018
Sospensioni dal servizio per sanzione disciplinare e/o sospensione cautelare per procedimento penale o per	Artt. 60, 61, CCNL 21/05/2018

misura restrittiva della libertà personale in epoca antecedente al triennio di valutazione	
Tutti gli altri istituti previsti dalla normativa che consentono di assentarsi senza retribuzione e che non comportano la maturazione dell'anzianità di servizio.	

C. Competenze acquisite

Le competenze acquisite sono:

- quelle certificate a seguito di percorsi formativi presso scuole, enti e istituti formativi riconosciuti nell'Ordinamento Giuridico Italiano;
- le abilitazioni conseguite per l'esercizio di professioni a seguito di superamento di un esame di Stato.

Sono oggetto di valutazione i titoli e le abilitazioni professionali conseguite anteriormente e comunque non oltre la data del 1 gennaio 2020.

Ai titoli e alle abilitazioni professionali vengono attribuiti i punteggi come di seguito specificati per categoria di appartenenza; per ciascuna tipologia di titolo, se ne può considerare solo uno e il possesso di ulteriori sarà valutato nell'ambito dell'ultima tipologia "Ulteriori titoli" se in essa ricompresi.

I titoli post universitari valutabili sono esclusivamente quelli indicati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2018, n. 78, debitamente rilasciati da istituti universitari:

- Master universitari di I e II livello
- Dottorato di ricerca
- Diploma di specializzazione.

Non sono valutabili i titoli necessari per l'accesso mediante concorso pubblico alla categoria di appartenenza.

Categoria A e B (Titolo di studio non valutabile: Diploma di Scuola dell'obbligo)

Titolo	Punti
Diploma Scuola Secondaria Superiore	6
Laurea triennale (assorbe il diploma Scuola secondaria Superiore)	9
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento (assorbono Laurea triennale)	12
Abilitazione professionale	2
Ulteriori titoli: Lauree ulteriori o titoli post universitari	2 per ogni titolo nel limite max di 6 punti

Categoria C (Titolo di studio non valutabile: Diploma di Scuola Secondaria Superiore)

Titolo	Punti
Laurea triennale	9
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ord. (assorbono Laurea triennale)	12
Abilitazione professionale	2
Ulteriori titoli: Lauree ulteriori o titoli post univ.	2 per ogni titolo nel limite max di 6 punti

Categoria D con posizione economica di accesso D-1 (Titolo di studio non valutabile: Laurea triennale)

Titolo	Punti
Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio Ord.	9
Abilitazione professionale	2
Ulteriori titoli: Lauree triennali ulteriori rispetto a quella valida per l'accesso/Lauree specialistiche/Magistrali/Vecchio Ord. o titoli post universitari	2 per ogni titolo nel limite max di 9 punti

Categoria D con posizione economica di accesso D-3 (Titolo di studio non valutabile: Laurea specialistica/Laurea Magistrale/Vecchio ordinamento)

Titolo	Punti
Abilitazione professionale	2
Ulteriori titoli: Lauree specialistiche/Magistrali/Vecchio Ord. ulteriori rispetto a quella valida per l'accesso o titoli post universitari	2 per ogni titolo nel limite max di 18 punti

Tutti i percorsi di formazione, anche in autodidattica, non saranno oggetto di valutazione nella presente procedura, pertanto NON devono essere autocertificati NÉ, in alternativa, devono essere prodotti i relativi attestati conseguiti.

In caso di dichiarazioni mendaci e/o di falsità in atti attinenti all'attribuzione dei punteggi sopra riportati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è prevista l'irrogazione delle sanzioni disciplinari disposte dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7**Istruttoria ai fini dell'ammissione e attribuzione dei punteggi**

Con atto del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, saranno nominate una o più commissioni di verifica ed eventuali sottocommissioni, coadiuvate da un segretario verbalizzante, che provvederanno alla verifica di sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 e di assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 5 e all'attribuzione dei punteggi in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 8**Approvazione delle graduatorie di merito e formulazione delle graduatorie finali**

Le graduatorie di merito per l'individuazione dei dipendenti aventi diritto alla progressione saranno formulate dalle commissioni di verifica per singoli passaggi economici, in ordine di punteggio complessivo, sommando i punti calcolati in sede di valutazione dei criteri selettivi di cui all'articolo 6 del presente avviso.

Ai dipendenti è riconosciuta la facoltà di chiedere alle commissioni di verifica entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Bandi e

Avvisi regionali”, il riesame del punteggio attribuito per eventuali errori e/o omissioni nel relativo calcolo effettuato, esclusivamente sulla base delle informazioni dichiarate nel format curriculare presentato.

Nello stesso termine, i candidati di cui all’articolo 6, lettera A, secondo e sesto capoverso, che hanno dichiarato il punteggio relativo alla performance conseguito nell’Amministrazione di provenienza ovvero che hanno dichiarato l’assenza di valutazione da parte dell’Amministrazione di provenienza, forniscono le relative schede di valutazione o le relative attestazioni di assenza di valutazione da parte dell’Amministrazione di provenienza, inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica: contrattazione.relazioniindacali@regione.puglia.it.

Nei successivi trenta giorni, le commissioni di verifica decidono sulle richieste di riesame, riformulando eventualmente le graduatorie di merito, procedendo anche alla riduzione del punteggio della performance relativo ai candidati di cui all’articolo 6, lettera A, secondo e sesto capoverso, che non abbiano fornito le schede di valutazione a dimostrazione dei punteggi dichiarati nel format curriculare o che non abbiano fornito l’attestazione di assenza di valutazione da parte dell’Amministrazione di provenienza.

Alla conclusione dei lavori, le commissioni di verifica trasmettono gli atti alla Sezione Personale e Organizzazione.

Il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione approva le graduatorie di merito e formula le graduatorie finali distinte per singola posizione economica che saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”.

Le graduatorie finali di cui al periodo precedente avranno vigenza esclusivamente per la sessione di progressioni economiche orizzontali attivata con il presente avviso, e non saranno riutilizzabili negli anni successivi, né saranno ammessi eventuali scorrimenti a beneficio di coloro che non si sono collocati in posizione utile all’attribuzione del beneficio economico.

ARTICOLO 9

Avvertenze generali e trattamento dei dati personali

La partecipazione al presente avviso di selezione comporta l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati contenuti nella domanda di partecipazione saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il candidato, con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali per le finalità della procedura.

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, deve farsi riferimento alla legislazione e alla contrattazione collettiva nazionale vigenti e al disciplinare approvato con A.D. 10 dicembre 2020, n. 1385.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita De Pace, responsabile P.O. “Contrattazione e Relazioni sindacali”.

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: contrattazione.relazioniindacali@regione.puglia.it.

Eventuali chiarimenti ed istruzioni di natura tecnica sulla procedura informatica di presentazione della domanda sul portale SAP FIORI potranno essere richiesti nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, secondo l’orario 09.00-13.00 e 14.00-18.00, esclusivamente ai seguenti contatti:

- presidiohr@regione.puglia.it (canale da preferire, inviando e-mail con descrizione della richiesta di assistenza e numero di ricontatto);
- 080 540 2882
- 080 540 6006
- 080 540 2613.

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione “Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”, su NoiPaPuglia e sul portale del Consiglio regionale.